

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **80**

OGGETTO: ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI AFFERENTI IL RECUPERO DEI CREDITI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 luglio 2025 n. 177, notificato all'Ente in pari data, di nomina dell' Avv. Matteo Paroli nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 30 ottobre 2025 prot. n. 103/8/2025 con la quale è stato nominato il dott. Tito Vespasiani a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dando mandato al Presidente di definirne l'effettiva entrata in servizio;

VISTO il decreto n. 982 del 14 novembre 2025 con il quale è stata definita al 9 dicembre 2025 l'effettiva decorrenza dell'incarico del dott. Vespasiani in qualità di Segretario Generale dell'Ente;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Rep. DCR 11/02/2026.00000800.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MATTEO PAROLI Si at
testa che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente do
cumento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il decreto n. 657 del 30 luglio 2025, con il quale il Presidente ha confermato le deleghe e gli incarichi a dirigenti e funzionari dell'Ente per come ivi indicato;

VISTO il decreto n. 1207 del 23 dicembre 2025 con il quale sono stati approvati la nuova organizzazione ed il funzionigramma sintetico delle posizioni dirigenziali nonché sono state confermate le deleghe attualmente attribuite al personale dell'Ente sino all'adozione dello specifico atto di nuova attribuzione o conferma delle stesse, da adottarsi entro il mese di gennaio 2026;

VISTO il decreto n. 1208 del 23 dicembre 2025, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

VISTO l'articolo 13 *“Risorse finanziarie delle Autorità di sistema portuale”* della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., ai sensi del quale:

1. Le entrate delle Autorità di sistema portuale sono costituite:

a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le Autorità di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;

b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);

c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni;

d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e) da entrate diverse;

e-bis) diritti di porto.

2. [...]

2 bis. Le Autorità di sistema portuale possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e, in particolare, le disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle entrate, quali:

- Articolo 16, rubricato "Accertamento delle Entrate":

1. *La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento;*
2. *L'entrata è accertata quando l'Autorità Portuale, individuata la ragione del credito, il debitore e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, iscrive in conto competenza l'ammontare del credito sorto entro l'anno e fissa la relativa scadenza.*
3. *Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione.*
4. *L'accertamento di entrata, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione al rispettivo capitolo di bilancio. A tal fine la relativa documentazione è trasmessa alla struttura amministrativa competente.*
5. *Le entrate accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sommati a quelli degli esercizi precedenti sono compresi tra le attività dello stato patrimoniale.*

- Articolo 17, rubricato "Riscossione delle entrate":

1. *La riscossione consiste nel materiale introito da parte del cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'Ente.*

[...]

- Articolo 43, rubricato "Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti":

1. *Annualmente alla chiusura dell'esercizio dovrà essere compilata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;*
2. *Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme rimosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare;*
3. *I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare;*
4. *Le variazioni dei residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato Portuale, sentito il*

Collegio dei Revisori dei Conti che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico;

5. *La situazione di cui al comma 1 è allegata al rendiconto generale unitamente ad una nota illustrativa del Collegio dei Revisori sulle ragioni della persistenza dei residui di maggior anzianità e consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi."*

RITENUTO necessario adottare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, apposite disposizioni per uniformare e codificare le procedure di riscossione dei crediti;

RITENUTO opportuno prevedere, per l'ammontare e la natura dei crediti accertati dell'Ente, oltre alla proceduralizzazione delle azioni per la riscossione stragiudiziale anche quelle relative alla riscossione coattiva dei crediti quali la procedura di ingiunzione di pagamento di cui all'art. 2 del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e l'eventuale, successiva, procedura di esecuzione forzata del credito anche tramite iscrizione a ruolo;

CONSIDERATO che, ai fini della procedura di ingiunzione di pagamento di cui al soprarichiamato art. 2 del R.D. n. 639/1910, l'Ente ha elaborato, quali allegati delle Disposizioni per il recupero dei crediti, tre modelli di Atto di ingiunzione "Allegato A) per crediti concessioni demaniali; Allegato B) per altri crediti; Allegato C) per crediti concessioni demaniali prive di garanzie";

CONSIDERATO che, qualora la suddetta ingiunzione di pagamento non sia opposta dal destinatario entro 30 giorni dalla notifica, diviene esecutiva per espressa previsione dell'art. 229 D. Lgs. n. 51/1998;

CONSIDERATO opportuno avvalersi, qualora l'ordinanza di ingiunzione non sia produttiva di effetti nei termini previsti, dell'esecuzione forzata del credito tramite iscrizione a ruolo, ossia un elenco, elaborato da AdSP, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente o da suo delegato, in cui sono indicati i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1, c. 3 del Decreto - legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*", a far data dal 1° luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ente pubblico economico, ha assunto la qualifica di agente della riscossione che, tra l'altro, può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

CONSIDERATO che le Autorità di sistema portuale rientrano tra le amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

CONSIDERATO che l'attività di recupero coattivo con iscrizione a ruolo è un'attività complessa e articolata che coinvolge aspetti legati all'attività amministrativa, alla gestione contabile e finanziaria e al profilo legale connesso a potenziali contenziosi;

RITENUTO opportuno affidare con specifico e successivo provvedimento all'Agenzia delle Entrate – Riscossione il recupero coattivo dei crediti insoluti dell'Ente tramite iscrizione a ruolo con conseguente stipula di apposito atto convenzionale;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e del Direttore che attestano la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di adottare le *Disposizioni per il recupero dei crediti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale*, che uniformano e codificano le attività finalizzate al regolare monitoraggio e riscossione dei crediti;
2. Di approvare gli allegati alle Disposizioni A, B e C, modelli di atto ingiuntivo di pagamento di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910, per precisione: Allegato A) per crediti concessioni demaniali; Allegato B) per altri crediti; Allegato C) per crediti concessioni demaniali prive di garanzie;
3. Di autorizzare gli uffici del Servizio Ragioneria ad avviare l'iter amministrativo per la stipula di apposito accordo convenzionale con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'iscrizione a ruolo e le attività conseguenti;
4. Di autorizzare la Direzione Bilancio, Finanza e Controllo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali nell'iter procedurale e/o agli Allegati modelli A, B e C di cui alle presenti Disposizioni per una maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dandone preventiva comunicazione al Segretario Generale;
5. Di disporre l'entrata in vigore delle presenti Disposizioni dalla data di adozione del presente decreto;

6. Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Genova, li **11/02/2026**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

Avv. Matteo Paroli

Direzione Bilancio, Finanza e Controllo

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEI CREDITI ADSP MAR LIGURE OCCIDENTALE**Premesse**

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito, per brevità, AdSP MALO o AdSP), ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., articolo 6, comma 5, è un *ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria*.

In forza di tale previsione, l'AdSP MALO intende adottare disposizioni per uniformare e codificare le procedure di riscossione delle entrate.

A tal proposito, si rappresenta che le risorse finanziarie delle Autorità di Sistema portuale sono disciplinate dall'articolo 13 *"Risorse finanziarie delle Autorità di sistema portuale"* della citata Legge 84/1994 e s.m.i., ai sensi del quale:

1. *Le entrate sono costituite:*

a) *dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le Autorità di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;*

b) *dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);*

c) *salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni;*

d) *dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;*

e) *da entrate diverse;*

e-bis) *diritti di porto.*

2. [...]

2 bis. *Le Autorità di sistema portuale possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.*

Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità¹ adottato da AdSP MALO prevede le seguenti disposizioni:

- **Articolo 16, rubricato "Accertamento delle Entrate"**

1. *La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento;*
2. *L'entrata è accertata quando l'Autorità Portuale, individuata la ragione del credito, il debitore e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, iscrive in conto competenza l'ammontare del credito sorto entro l'anno e fissa la relativa scadenza.*

¹ Approvato dal Comitato Portuale Genova nella seduta del 23/04/2007 ed integrato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26/06/2007; aggiornamento approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 29/11/2011.

3. *Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione.*
4. *L'accertamento di entrata, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione al rispettivo capitolo di bilancio. A tal fine la relativa documentazione è trasmessa alla struttura amministrativa competente.*
5. *Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sommati a quelli degli esercizi precedenti sono compresi tra le attività dello stato patrimoniale.*

- **Articolo 17, rubricato "Riscossione delle entrate"**

1. *La riscossione consiste nel materiale introito da parte del cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'Ente.*

[...]

- **Articolo 43, rubricato "Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti"**

1. *Annualmente alla chiusura dell'esercizio dovrà essere compilata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;*
2. *Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare;*
3. *I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare;*
4. *Le variazioni dei residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato Portuale, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico;*
5. *La situazione di cui al comma 1 è allegata al rendiconto generale unitamente ad una nota illustrativa del Collegio dei Revisori sulle ragioni della persistenza dei residui di maggior anzianità e consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi."*

Premesso quanto sopra, si riportano nel seguito le disposizioni recanti il recupero dei crediti di AdSP MALO.

ARTICOLO 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Le presenti disposizioni, adottate in conformità alla potestà di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i., nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformano e codificano le attività finalizzate al regolare monitoraggio e riscossione dei crediti dell'Ente, in via stragiudiziale nonché, in caso di esito negativo di tale fase, attraverso la fase successiva della riscossione coattiva e/o giudiziale.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, sono individuate le principali tipologie di crediti di cui sono titolari le diverse strutture organizzative dell'Ente e, di conseguenza, sono dettagliate le azioni e le modalità nonché le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione dell'entrate dell'AdSP.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIE DI CREDITI

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'AdSP verso terzi;
2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, rubricato "*Risorse finanziarie delle Autorità di Sistema portuale*", le entrate della AdSP sono costituite:
 - a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18 e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni;
 - b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e b);
 - c) salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) dai contributi delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti ed organismi pubblici;
 - e) da entrate diverse;
 - e bis) diritti di porto.
3. Sono altresì entrate della AdSP:
 - f) le tariffe derivanti dalle operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 legge 84/94;
 - g) proventi derivanti da autorizzazioni ex art. 68 cod. nav.;
 - h) eventuali proventi derivanti dalla fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui all'art 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84;
 - i) Spese istruttorie ex art. 11 reg. cod. nav.
4. In via generale, sono entrate della AdSP tutte quelle previste dalla legge, non espressamente indicate, e riconducibili al dettato di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo.
5. Ai fini di quanto previsto ai successivi articoli, sono "crediti per concessioni demaniali" quelli comunque derivanti da un rapporto concessorio ovvero dall'occupazione di aree demaniali, quali, a titolo esemplificativo, canoni concessori e per il rilascio di autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94, indennizzi ex art. 8 del D.L. 400/1993 e s.m.i., tariffa sui rifiuti solidi urbani (RSU), spese istruttorie ex art. 11 reg. cod. nav.

ARTICOLO 3 - TERMINI DI RISCOSSIONE

1. In via ordinaria, i termini di pagamento degli avvisi di riscossione o fatture, che devono essere espressamente previsti e indicati, sono stabiliti in 20 giorni dalla data del documento.

2. Sono previsti, altresì, in relazione alla tipologia del credito, diversi termini rispetto all'ordinario di cui al precedente comma 1. In particolare, per i proventi sotto riportati sono previsti specifici termini di riscossione che decorrono dalla data del documento:

- a. Canoni di concessione delle aree demaniali, in casi d'urgenza: rimessa diretta a vista;
- b. Tariffa sui rifiuti solidi urbani (RSU) e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente: 30 giorni;
- c. Diritti su tessere e permessi Savona - Vado Ligure: 60 giorni. Tale termine sarà rivisto all'esito dell'implementazione della procedura informatica di rilascio tessere e permessi ad oggi in corso.

3. Se il termine per l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria da parte del debitore non risulta fissato convenzionalmente tra le parti (contratto, convenzione) o stabilito dalla legge, lo stesso si intenderà decorso allo scadere del 30° giorno successivo alla data di ricevimento da parte del debitore dell'avviso di pagamento o della fattura o della richiesta di pagamento di contenuto equivalente, salvo non sia diversamente indicato nei documenti contabili in forza di quanto previsto nei commi precedenti.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI RISCOSSIONE

1. Le modalità di estinzione dell'obbligazione del debitore devono essere riportate su ogni documento emesso per la richiesta di pagamento e devono garantire la riconducibilità del pagamento effettuato alla fattura o alla richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

2. A far data dal 1° giugno 2026 il pagamento dovrà avvenire attraverso il Sistema "PagoPA", che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il pagamento della fattura o dell'avviso può avvenire in via del tutto eccezionale, anche con modalità extra PagoPA.

ARTICOLO 5 - STRUTTURE COMPETENTI ALLA GESTIONE DEL CREDITO

1. Le strutture organizzative competenti alla gestione del credito sono:

- a. Ufficio Tesoreria e Clienti.
- b. Struttura organizzativa (ufficio accertatore) presso la quale è stato accertato il credito in quanto responsabile del procedimento o responsabile per l'erogazione della prestazione.
- c. Staff Avvocatura.

2. L'Ufficio Tesoreria e Clienti gestisce il processo per il recupero del credito, in collaborazione con l'ufficio accertatore e, ove necessario, con lo Staff Avvocatura; ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Ufficio Tesoreria e Clienti vigila, nei limiti delle sue attribuzioni, affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente. A tal fine provvede anche alla produzione di appositi report da trasmettere alle strutture titolari dei crediti e al Segretario Generale.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CREDITO

1. Il credito sorge con la fase dell'accertamento che avviene una volta individuata la ragione del credito, il debitore e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico.

2. I Direttori/Dirigenti responsabili delle Direzioni o Servizi che hanno in capo il procedimento o le prestazioni oggetto di credito assumono la responsabilità del dato attestandone la congruità, i criteri di determinazione dell'importo e la regolarità tecnica amministrativa.

3. Sarà cura del Responsabile del Procedimento, sentito il Dirigente/Direttore di riferimento, provvedere all'assunzione dell'accertamento o all'emissione delle fatture o avvisi di pagamento al verificarsi di qualsiasi fatto, evento e/o circostanza che legittima l'Ente ad esigere una determinata somma di denaro, verificando la sussistenza dei seguenti requisiti del credito:

- a. sussistenza del credito (verificandone la documentazione e il titolo giuridico sotteso);
- b. certezza (quando, seppur non sia totalmente incontestabile, abbia quantomeno una delimitazione chiara degli elementi oggettivi e soggettivi che lo compongono; in cosa consiste il credito e tra chi si è instaurato);
- c. liquidità (predeterminato in modo certo e non generico nell'ammontare);
- d. esigibilità (non assoggettato a termini o condizioni);
- e. data entro cui effettuare il relativo pagamento;
- f. esistenza e determinazione delle garanzie a supporto.

4. con riferimento al precedente comma 3, le fatture e richieste di pagamento devono riportare gli estremi dell'atto da cui sorge l'obbligazione o la descrizione che esplicita i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato il credito; devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al documento nonché la data entro cui effettuare il relativo pagamento.

ARTICOLO 7 - PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO

1. L'iter procedurale di recupero del credito perseguito prevede le seguenti fasi:

- Fase 1) Invio primo sollecito di pagamento

In esito all'accertamento del credito ovvero al momento di emissione della fattura, dopo 10 giorni dalla scadenza dei termini previsti, l'Ufficio Tesoreria e Clienti avvia l'attività di recupero crediti con l'invio al debitore, attraverso l'applicativo in dotazione "CityWare", via posta elettronica ordinaria, di un primo sollecito di pagamento che riporti, oltre alla richiesta di pagamento, anche la situazione debitoria aggiornata alla data del sollecito.

- Fase 2) Invio secondo sollecito

Qualora la fase 1) non abbia avuto esito positivo, l'Ufficio Tesoreria e Clienti, decorsi 30 giorni dal primo sollecito, provvede a trasmettere al debitore (con eventuale estensione anche a debitori in via solidale) e, in copia conoscenza, alla Struttura responsabile del credito, un secondo sollecito via posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R nei casi in cui l'invio della comunicazione non possa avvenire con PEC o lo stesso non sia stato efficace. La comunicazione prevede la richiesta di pagamento, da eseguire contestualmente al ricevimento del sollecito stesso, dell'importo da saldare, oltre interessi al tasso dovuto maturati e maturandi, nonché ogni altra somma che dovesse essere dal debitore ulteriormente dovuta in relazione ai rapporti intrattenuti con l'Ente. Tale comunicazione, che contempla in allegato il dettaglio dei documenti da pagare, vale a tutti gli effetti, anche interruttivi della prescrizione.

2. Se il debitore, anche in via solidale, provvede al pagamento, la pratica viene archiviata e sia la Struttura titolare del credito sia il Responsabile del Procedimento ne hanno immediata cognizione attraverso il sistema gestionale di contabilità Cityware; se il debitore fornisce riscontro alla diffida formulando eccezioni/contestazioni in merito alla sussistenza del credito, si attiva la procedura di cui al successivo articolo 9.

3. Qualora, invece, il debitore, anche in via solidale, non provveda al pagamento e non formuli eccezioni, si perfeziona la condizione per l'attivazione delle procedure di cui alle successive fasi 3) (crediti per concessioni demaniali) e 4) (per altri crediti).

- Fase 3) Avvio procedura di escussione della garanzia qualora presente

Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Ufficio Tesoreria e Clienti segnala l'insoluto al Responsabile del Procedimento dell'entrata e, in copia conoscenza, alla Struttura di appartenenza che attivano, entro 25 giorni, le procedure per il recupero dei crediti totalmente o parzialmente rimasti insoluti attraverso, qualora presenti, l'escussione delle garanzie (polizza fideiussoria – fideiussione bancaria; deposito cauzionale), fatte salve eventuali eccezioni ampiamente motivate e appositamente comunicate all'Ufficio Tesoreria e Clienti.

La procedura di escussione della garanzia è preventivamente comunicata al debitore che, entro 7 giorni dalla notifica, può sanare la posizione debitoria. Diversamente, viene perfezionata la procedura di escussione delle garanzie e la contestuale richiesta al debitore di immediata reintegrazione della polizza fideiussoria (o deposito cauzionale) escussa.

Qualora non sia possibile procedere all'escussione della garanzia, totalmente o parzialmente, o comunque perfezionare la procedura di escussione per difetto di pagamento spontaneo da parte del fideiussore, si avvia la riscossione coattiva mediante le procedure di cui al successivo art. 11.

- Fase 4) Avvio procedura stragiudiziale Staff Avvocatura in relazione ad altri crediti

Nel caso di altri crediti rispetto a quelli di cui alla fase 3) (crediti per concessioni demaniali), trascorsi ulteriori 15 giorni dall'invio del secondo sollecito (cfr. fase 2) senza aver incassato il credito sollecitato o aver ricevuto comunicazioni dal debitore atte a giustificare l'inadempimento dell'obbligazione, l'Ufficio Tesoreria e Clienti, nel caso di crediti assistiti da garanzia (polizza fideiussoria – fideiussione bancaria; deposito cauzionale) chiede all'Ufficio Responsabile del credito di procedere, ove possibile, all'escussione. Per tutte le posizioni che, comunque, continuano ad essere insolute, l'Ufficio Tesoreria e Clienti provvede a trasmettere apposita segnalazione allo Staff Avvocatura e all'Ufficio Responsabile del credito con la documentazione a supporto in suo possesso. L'Ufficio Responsabile del credito, entro 30 giorni dalla segnalazione di cui sopra, procede all'invio formale allo Staff Avvocatura di apposita relazione con allegata la documentazione di supporto. Al ricevimento di detta relazione lo Staff Avvocatura provvede all'esame e valutazione della posizione e all'avvio delle azioni ritenute più opportune per il recupero del credito, anche mediante il recupero coattivo dei crediti di cui al successivo art. 11.

ARTICOLO 8 – COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI

1. Prima di effettuare qualsiasi tipo di sollecito, l'Ufficio Tesoreria e Clienti verifica, anche in collaborazione con altri uffici dell'Ente, che il soggetto debitore non sia anche contemporaneamente creditore/fornitore dell'AdSP.
2. In tal caso, prima di procedere alla richiesta di pagamento, l'Ufficio Tesoreria e Clienti proporrà al debitore la compensazione finanziaria del debito per la parte corrispondente al credito aperto, laddove la normativa permetta la compensazione.

ARTICOLO 9 - CONTESTAZIONI DELL'AVVISO DI PAGAMENTO

1. Il debitore che contesti la pretesa dell'Ente potrà formulare nota di contestazione debitamente motivata e documentata.
2. L'Ufficio responsabile del procedimento in relazione alle contestazioni presentate dal debitore segnala all'Ufficio Tesoreria Clienti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'eventuale necessità di procedere con storni totali o parziali.
3. Qualora le contestazioni non siano accolte e comunque perduri lo stato di insolvenza, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 11.-

ARTICOLO 10 - RATEIZZAZIONE DEL DEBITO

1. Su richiesta motivata del debitore, l'AdSP può autorizzare il pagamento rateale del debito, laddove non sia oggettivamente compromessa la possibilità di realizzo del credito, ad eccezione del canone demaniale marittimo riferito all'anno di competenza.
2. Le eventuali richieste di pagamento rateale devono essere valutate dal Responsabile del Procedimento dell'entrata che, con apposita istruttoria, in accordo con il Dirigente /Direttore responsabile, ne determina il diniego o la concessione e la corresponsione degli interessi al tasso dovuto.
3. Il provvedimento di accoglimento rimane subordinato alla preventiva acquisizione da parte del Responsabile del procedimento di idonea garanzia fideiussoria, anche tramite appendice integrativa di quella vigente, laddove l'importo oggetto di dilazione incrementato dai dovuti interessi – sommato ai ratei minimi previsti ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav., non trovasse capienza nella vigente cauzione. Salvo casi particolari opportunamente motivati, non possono essere accolte domande di rateizzazione se non aventi copertura fideiussoria con capienza atta ad assicurare la corresponsione ordinaria delle debenze previste nelle scadenze stabilite ed al contempo l'importo da riscuotere comprensivo degli interessi previsti.
4. Fermo quanto previsto al precedente alinea, il provvedimento di accoglimento deve essere accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione del numero delle rate, dei relativi importi e l'inizio e fine della corresponsione. Il riscontro in ordine all'esito dell'istruttoria deve essere comunicato al debitore con PEC o posta raccomandata A/R nei casi in cui l'invio della comunicazione non possa avvenire con PEC o non sia stato efficace e in copia conoscenza all'Ufficio Tesoreria e Clienti per gli adempimenti di competenza, ai fini del monitoraggio dell'introito delle rate, della verifica del rispetto delle relative scadenze, e di eventuale, nuovo, coinvolgimento della Struttura competente in caso di inottemperanza.
5. L'eventuale provvedimento di rateizzazione deve contenere l'avvertimento che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con conseguenza di recupero coattivo dell'intero credito, ferme le altre determinazioni di competenza ed incidenti sul rapporto da cui ha avuto origine il credito dell'Amministrazione.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza del piano rateale e salva la escussione della garanzia fideiussoria acquisita per l'ammissione alla dilazione.

ARTICOLO 11 - RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO

1. Qualora il debitore (o l'eventuale condebitore solidale, tra cui il fideiussore) non paghi nei termini, o comunque non si addivenga ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, è necessario procedere con il recupero coattivo del credito, anche scaturente da indennizzo demaniale marittimo accertato, adottando, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di ingiunzione di pagamento di cui all'art. 2 del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 con successiva attivazione della procedura di esecuzione forzata del credito anche tramite l'iscrizione a ruolo degli stessi crediti secondo le modalità previste nei successivi commi. Resta salva la possibilità di attivare la procedura monitoria ordinaria.
2. L'ordinanza di ingiunzione, comprensiva di interessi e, ove applicabile, di rivalutazione monetaria, redatta dall'Ufficio Tesoreria e Clienti, sentita la Struttura titolare del credito e sentito, se del caso, lo Staff Avvocatura, deve essere notificata con PEC e/o posta raccomandata A/R o, qualora necessario, tramite l'Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP) e conterrà la descrizione del tipo di provento, annualità o periodo di riferimento, le motivazioni, la somma dovuta, gli interessi e l'eventuale rivalutazione, i termini entro cui effettuare il pagamento secondo gli schemi di cui agli Allegati A, B e C.
3. L'ingiunzione di pagamento è esecutiva per espressa disposizione dell'art. 229 D. Lgs. n. 51/1998, che rende gli atti esecutivi di diritto.

4. L'Ente nel caso in cui il debitore, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di cui sopra, non provveda al pagamento, ricorre all'esecuzione forzata del credito tramite l'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'Ente, a cura del Servizio di Ragioneria - Ufficio Tesoreria e Clienti. Il ruolo, che consiste in un elenco formato da AdSP, che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute, viene sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente o da suo delegato e trasmesso all'Agenzia Entrate - Riscossione, per il tramite del portale dedicato previa stipula accordo convenzionale.
5. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione provvede ad elaborare e notificare ai soggetti debitori indicati nel ruolo la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.
6. Se il debitore propone opposizione all'ordinanza di ingiunzione, la relativa istruttoria sarà seguita dallo Staff Avvocatura dell'Ente che, nel caso di procedimento di cognizione ordinaria di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, si costituisce in giudizio.
7. In ogni caso, il Servizio Ragioneria - Ufficio Tesoreria e Clienti procede, con cadenza annuale, all'inoltro di sollecito di pagamento.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla data di approvazione da parte del Presidente.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Le disposizioni contenute nel presente documento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nelle Disposizioni si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Si intendono disapplicate ed inefficaci le disposizioni del presente documento non conformi a norme di rango superiori vigenti, ancorché sopravvenute.

Direzione

ALL. A

ATTO DI INGIUNZIONE N./2026

(emesso ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639, come modificato dall'art. 229 del D.Lgs. 19.02.1998, n. 51)

L'Autorità Di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ente pubblico non economico, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Matteo Paroli, con sede legale in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2, p. iva **02443880998**, PEC segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

PREMESSO CHE

1* Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

2* l'art. 6 comma 4, lett. e) della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., prevede, tra i compiti delle Autorità portuali, l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadente nella propria circoscrizione;

3* l'art. 6 comma 5 della L. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

4* l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

5* In attuazione delle norme suddette nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. nav. l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale con Licenza n.____/..... del (ovvero) con atto formale rep. n. /... ..del assentiva in concessione, alla SOC., un immobile/bene/area d.m. sito nel porto di....., in località, di mq.....area scoperta/piazzale/etc...a fronte del pagamento del canone annuo pari a €;

6* A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'atto di concessione la società produceva la [indicare garanzia].....del..... emessa da..... sino alla concorrenza della somma di €;

7* L'Autorità di Sistema Portuale da riscontri contabili accertava la permanenza di un debito, in capo alla, e per essa nei confronti della, coobbligata in solido ex art. 1944 c.c. sino alla concorrenza della somma garantita di € -, pari a complessivi € a titolo di canone concessorio annualità (ovvero di indennizzi ovvero quant'altro eventualmente coperto dalla garanzia, quale ad esempio RSU anche di soggetti autorizzati ex art. 45 bis cod. nav), accertato con determine nn.del...., notificate in data

CONSIDERATO CHE

8* L'Autorità di Sistema Portuale provvedeva a sollecitare il pagamento con nota prot. n._____ in data _____ e con nota prot. n. _____ in data_____(eventualmente dirette anche nei confronti di coobbligato);

9* nonostante detti solleciti, da riscontri contabili eseguiti, l'AdSP ha accertato la permanenza delle condizioni di inadempimento/morosità del concessionario;

10* la [indicare garanzia] prestata a garanzia del mancato pagamento dei canoni (o altro) è.....

11* il credito oggetto della presente ingiunzione è certo, perché derivante dall'atto di concessione rep....., liquido, perché espresso e determinato nell'atto di accertamento/determina emesso da un ente pubblico ed esigibile perché non sottoposto a condizione o termine e trasfuso in atto proveniente da pubblico funzionario, quindi assistito, sotto il profilo della prova, da tutela privilegiata ex art. 635 cpc;

PRESO ATTO

12* che alla data odierna la ditta/società..... concessionaria del bene demaniale sopradescritto....., non ha provveduto a versare a questa Autorità di Sistema portuale le somme dovute, né le stesse somme risultano corrisposte dal condebitore ovvero dal garante in ottemperanza agli obblighi discendenti dal contratto di assicurazione prestato in favore di questo Ente;

CONSIDERATO CHE

13* l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale da riscontri amministrativo-contabili eseguiti, ha accertato la mancanza di riscontro alle richieste di pagamento e la permanenza dell'esposizione debitoria;

PRESO ATTO

14* che alla data odierna non è pervenuta nessuna ulteriore comunicazione da parte del concessionario;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

15* ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, della L. 84/1994 sopra richiamata le Autorità di Sistema Portuale possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639;

16* con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 177 del 25 luglio 2025 il sottoscritto Avv. Matteo Paroli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

17* la L. 84/94 e ss.mm.ii. ed accertata la competenza dello scrivente;

per tutto quanto sopra,

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,

visto l'art. 229 del decreto legislativo 19/2/1998, n. 51, che ha reso gli atti emanati da autorità amministrative esecutivi di diritto,

INGIUNGE

Alla, con sede legale in PI, alla via,

Al ____ (condebitore solidale)

nonché alla Compagnia/ Istituto bancario _____ con sede in _____ alla via _____

il pagamento in favore di questa Autorità di Sistema Portuale, per le causali di cui alla premessa, salvo errori e/o omissioni e salvo sempre miglior conteggio, della somma di €, oltre agli interessi legali dovuti sino al soddisfo/ rivalutazione nonché alle spese di notifica del presente atto ed alle spese successive occorrente sino al saldo.

Il pagamento, a far data dal 1° giugno 2026, deve avvenire attraverso il Sistema "PagoPA", che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione.

Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, il pagamento può avvenire in via del tutto eccezionale, anche presso l'istituto Tesoriere dell'Autorità di Sistema Portuale mediante bonifico bancario CODICE IBAN _____ -



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



AVVERTE

Il debitore/i che il pagamento delle somme ingiunte dovrà essere eseguito nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto con avvertimento che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, secondo cui *si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.*

RENDE NOTO

Avverso la presente ingiunzione il debitore può proporre opposizione davanti al Tribunale competente ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 150/2011.

Genova,

Il Presidente

Avv. Matteo Paroli



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



Direzione

ALL. B

ATTO DI INGIUNZIONE N./2026

(emesso ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639, come modificato dall'art. 229 del D.Lgs.
19.02.1998, n. 51)

L'Autorità Di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ente pubblico non economico, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Matteo Paroli, con sede legale in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2, p. iva **02443880998**, PEC segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com ed ivi elettivamente domiciliata

PREMESSO CHE

1* la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

2* l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

3* l'art. 6 comma 5 della L. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a

ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

4* il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato approvato dal Comitato Portuale Genova nella seduta del 23/04/2007 ed integrato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26/06/2007 e aggiornamento approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 29/11/2011;

5* L'Autorità di Sistema Portuale da riscontri contabili accertava la permanenza di un debito, in capo alla, pari a complessivi € a titolo di [indicare natura del credito].....annualità , per [indicare fattura/avviso]

CONSIDERATO CHE

6* L'Autorità di Sistema Portuale provvedeva a sollecitare il pagamento con nota/e prot. n. _____ in data _____ e prot. n. _____ in data _____;

7* nonostante detti solleciti, da riscontri contabili eseguiti, l'AdSP ha accertato la permanenza delle condizioni di inadempimento/morosità del cliente

8* il credito oggetto della presente ingiunzione è certo, perché derivante da(contratto, etc...), liquido, perché espresso e determinato nell'atto di accertamento/determina emesso da un ente pubblico ed esigibile perché non sottoposto a condizione o termine e trasfuso in atto proveniente da pubblico funzionario, quindi assistito, sotto il profilo della prova, da tutela privilegiata ex art. 635 cpc;

PRESO ATTO

9* che alla data odierna il destinatario della fattura/avviso di riscossione sopradescritto....., non ha provveduto a versare all'Autorità di Sistema portuale le somme dovute.

PRESO ATTO

10* che alla data odierna non è pervenuta nessuna ulteriore comunicazione da parte del debitore;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

11* ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, della L. 84/1994 sopra richiamata le Autorità di Sistema Portuale possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639;

12* con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 177 del 25 luglio 2025 il sottoscritto Avv. Matteo Paroli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

13* la L. 84/94 e ss.mm.ii. ed accertata la competenza dello scrivente;

per tutto quanto sopra,

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,

visto l'art. 229 del decreto legislativo 19/2/1998, n. 51, che ha reso gli atti emanati da autorità amministrative esecutivi di diritto,

INGIUNGE

A, con sede legale in PI/CF, alla via, il pagamento in favore di questa Autorità di Sistema Portuale, per le causali di cui alla premessa, salvo errori e/o omissioni e salvo sempre miglior conteggio, della somma di €, oltre agli interessi legali/ rivalutazione dovuti sino al soddisfo nonché alle spese di notifica del presente atto ed alle spese successive occorrente sino al saldo.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



Il pagamento, a far data dal 1° giugno 2026, deve avvenire attraverso il Sistema "PagoPA", che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione.

Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, il pagamento può avvenire in via del tutto eccezionale, anche presso l'istituto Tesoriere dell'Autorità di Sistema Portuale mediante bonifico bancario CODICE IBAN_____

AVVERTE

Il debitore/i che il pagamento delle somme ingiunte dovrà essere eseguito nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto con avvertimento che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, secondo cui *si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.*

RENDE NOTO

Avverso la presente ingiunzione il debitore può proporre opposizione davanti al Tribunale competente ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 150/2011.

Genova,

Il Presidente

Avv. Matteo Paroli



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



Direzione

ALL. C

ATTO DI INGIUNZIONE N./2026

(emesso ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639, come modificato dall'art. 229 del D.Lgs.
19.02.1998, n. 51)

L'Autorità Di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ente pubblico non economico, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Matteo Paroli, con sede legale in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2, p. iva **02443880998**, PEC segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com ed ivi elettivamente domiciliata

PREMESSO CHE

1* la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

2* l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

3* l'art. 6 comma 5 della L. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a

ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

4* il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato approvato dal Comitato Portuale Genova nella seduta del 23/04/2007 ed integrato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26/06/2007 e aggiornamento approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 29/11/2011;

5* L'Autorità di Sistema Portuale da riscontri contabili accertava la permanenza di un debito, in capo alla, pari a complessivi € a titolo di canone concessorio (ovvero di indennizzi ovvero altro)annualità , per [indicare titolo]

CONSIDERATO CHE

6* L'Autorità di Sistema Portuale provvedeva a sollecitare il pagamento con nota/e prot. n. _____ in data _____ e prot. n. _____ in data _____ (eventualmente dirette anche nei confronti di coobbligato);

7* nonostante detti solleciti, da riscontri contabili eseguiti, l'AdSP ha accertato la permanenza delle condizioni di inadempimento/morosità del concessionario/altra categoria di soggetto

8* il credito oggetto della presente ingiunzione è certo, perché derivante dall'atto di concessione rep...../ovvero per altre ragioni, liquido, perché espresso e determinato nell'atto di accertamento/determina emesso da un ente pubblico ed esigibile perché non sottoposto a condizione o termine e trasfuso in atto proveniente da pubblico funzionario, quindi assistito, sotto il profilo della prova, da tutela privilegiata ex art. 635 cpc;

PRESO ATTO

9* che alla data odierna la ditta/società..... concessionaria del bene demaniale/ovvero altro rapporto sopradescritto....., non ha provveduto a versare all'Autorità di Sistema portuale le somme dovute.

PRESO ATTO

10* che alla data odierna non è pervenuta nessuna ulteriore comunicazione da parte del cliente debitore;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

11* ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, della L. 84/1994 sopra richiamata le Autorità di Sistema Portuale possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639;

12* con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 177 del 25 luglio 2025 il sottoscritto Avv. Matteo Paroli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

13* la L. 84/94 e ss.mm.ii. ed accertata la competenza dello scrivente;

per tutto quanto sopra,

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

visto l'art. 229 del decreto legislativo 19/2/1998, n. 51, che ha reso gli atti emanati da autorità amministrative esecutivi di diritto,

INGIUNGE

A, con sede legale in PI/CF, alla via
.....,

(eventualmente anche al debitore solidale, con sede legale in PI/CF, alla via),

il pagamento in favore di questa Autorità di Sistema Portuale, per le causali di cui alla premessa, salvo errori e/o omissioni e salvo sempre miglior conteggio, della somma di €, oltre agli interessi legali/rivalutazione dovuti sino al soddisfo nonché alle spese di notifica del presente atto ed alle spese successive occorrente sino al saldo.

Il pagamento, a far data dal 1° giugno 2026, deve avvenire attraverso il Sistema "PagoPA", che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione.

Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, il pagamento può avvenire in via del tutto eccezionale, anche presso l'istituto Tesoriere dell'Autorità di Sistema Portuale mediante bonifico bancario CODICE IBAN_____

AVVERTE

Il/i debitore/i che il pagamento delle somme ingiunte dovrà essere eseguito nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto con avvertimento che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

RENDE NOTO

Avverso la presente ingiunzione il debitore può proporre opposizione davanti al Tribunale competente ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 150/2011.

Genova,

Il Presidente

Avv. Matteo Paroli



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento